




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2012/33/UE relativa
al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

(Schema di decreto legislativo n. 94)

N. 108 – 29 maggio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Attuazione della direttiva 2012/33/UE relativa
al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

(Schema di decreto legislativo n. 94)

N. 108 – 29 maggio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	94
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2012/33/UE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96
Relatore per la Commissione di merito:	Sanna
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla VIII Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 28 maggio 2014)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l'esame: 8 maggio 2014)

INDICE

ARTICOLI 1-20	3
TENORE DI ZOLFO NEI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO	3

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo reca norme per l'attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Obiettivo delle citate direttive è la riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio. Tale riduzione è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo.

Si ricorda che le citate direttive non si applicano¹ - fra l'altro - ai combustibili destinati: alla ricerca e sperimentazione; alla trasformazione nell'industria della raffinazione; all'utilizzo nelle navi da guerra e nelle altre navi in servizio militare; all'utilizzo per la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare.

Il provvedimento – composto da 2 articoli e 2 allegati - reca modifiche e integrazioni alla parte V (Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), titolo III (Combustibili), del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006), e nello specifico a tre norme (articolo 292: Definizioni; articolo 295: Combustibili per uso marittimo; articolo 296: Controlli e sanzioni). Viene inoltre modificato l'allegato X della parte V del Codice (Combustibili consentiti).

Il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala che l'articolo 2 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-20

Tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo

Le norme modificano tre articoli della parte V (Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006). In particolare vengono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni (articolo 1 dello schema in esame):

- con riferimento all'articolo 292, comma 2, e all'articolo 295, commi 1-11, del Codice, vengono modificate le percentuali di zolfo consentite nei prodotti energetici in esame², al fine di allineare alla direttiva 2012/33/CE i limiti di utilizzo di questo componente nei diversi combustibili per uso marittimo. Sono inoltre

¹ Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 1999/32/CE, nella parte non modificata dalla successiva direttiva 2012/3/UE.

² Olio combustibile pesante, gasolio, olio diesel marino, gasolio marino.

disciplinate le deroghe a tali limiti (in presenza di navi che utilizzino metodi di riduzione delle emissioni o combustibili alternativi) e i connessi obblighi di comunicazione;

- con riferimento all'articolo 295, commi 12-13, del Codice, vengono introdotte modifiche alla disciplina riguardante la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti, prevedendo anche in questo caso specifici obblighi di comunicazione. In presenza di rischi di penuria, possono essere attivate dal Ministro dello sviluppo economico le procedure di emergenza previste dalla normativa vigente (rilascio obbligato delle scorte ed altri interventi sul mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti)³;
- l'articolo 295, commi 14-20, del Codice, viene integrato con nuovi adempimenti autorizzativi connessi alle sperimentazioni di metodi alternativi di riduzione delle emissioni (in presenza dei quali le navi non sono sottoposte ai medesimi limiti del tenore di zolfo validi a livello generale);
- ulteriori obblighi di comunicazione vengono introdotti nella disciplina sui controlli e sulle sanzioni, attraverso integrazioni dell'articolo 295, comma 12, del Codice (obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali) e dell'articolo 296 del Codice (condizioni di impossibilità di reperimento del combustibile a norma);
- con le modifiche apportate all'allegato X della parte V del Codice dell'ambiente, viene aggiornato l'elenco degli impianti di combustione che possono derogare ai limiti prescritti per il tenore di zolfo nell'olio combustibile. Al medesimo allegato, inoltre, vengono aggiunte tre sezioni recanti indicazioni tecniche sui valori e sui metodi di riduzione delle emissioni.

L'articolo 2 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria per l'applicazione delle norme introdotte e stabilisce, inoltre, che la copertura degli oneri derivanti dalle attività di controllo sui combustibili marittimi - effettuate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del Codice dell'ambiente - resta a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 205/2007 (Attuazione della direttiva 2005/33/CE, recante limiti al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo).

La norma citata prevede che gli oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli previsti in applicazione della disciplina sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla

³ Articolo 20 del D. Lgs. 249/2012.

base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente. Si segnala peraltro che tale decreto non risulta essere stato emanato.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT precisa che le attività attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente. Pertanto le competenti amministrazioni provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, la RT rileva che sia la normativa vigente sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo (artt. 292, 295 e 296 Codice dell'ambiente e relativo allegato X, parte I, sezione 3) sia le nuove disposizioni in esame determinano in capo al Ministero dell'ambiente obblighi esclusivamente informativi nei confronti della Commissione europea. Tali adempimenti si sostanziano:

- in un obbligo di comunicare alla Commissione europea, con cadenza annuale, informazioni circa la disponibilità, sul territorio nazionale, di combustibili marittimi conformi alla direttiva, sulla base di informative inviate dalle autorità marittime o portuali che detengono i registri dei fornitori di combustibili marittimi. Ciò è già stabilito dall'art. 298, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente;
- in un obbligo di comunicare alla Commissione europea, con cadenza mensile, i rapporti relativi ai casi in cui una nave si sia trovata nell'impossibilità di reperire combustibili a norma durante il proprio viaggio (sulla base di rapporti inviati dalle autorità marittime o portuali che li ricevono dagli operatori). Ciò è previsto all'articolo 296, comma 10-*quinquies*, introdotto con lo schema di decreto in esame.

Agli oneri connessi all'espletamento delle richiamate attività informative la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente farà fronte con le risorse umane disponibili, nonché con i mezzi finanziari già presenti sul capitolo 2630 piano di gestione 1 (Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore)". Per tale capitolo lo stanziamento iniziale di bilancio 2014 per competenza e cassa ammonta a 2.703.323 euro.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità, da parte delle competenti amministrazioni, di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

In ordine alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di controllo, l'articolo 2 dello schema prevede che la relativa spesa sia posta a carico dei soggetti interessati mediante

l'applicazione di specifiche tariffe, come già in precedenza disposto dal D. Lgs. 205/2007 (richiamato dal testo in esame)⁴. Quest'ultimo aveva demandato l'individuazione di dette tariffe ad un apposito decreto ministeriale, che - tuttavia - non risulta allo stato emanato. Andrebbe pertanto acquisita una conferma da parte del Governo circa l'idoneità della procedura di fissazione delle tariffe a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi all'espletamento delle procedure di controllo, anche sotto il profilo della coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e l'acquisizione dei relativi introiti. Analoga conferma andrebbe acquisita con riferimento alle attività connesse alle funzioni autorizzative.

⁴ Con riferimento ad una precedente formulazione della disciplina in esame.